



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 3 del 15 marzo 2017

Oggetto: Agevolazioni tasse universitarie per produttività e merito – Manifesto degli Studi 2015/2016, par. 13.9 n.2 – Mancato raggiungimento del numero di 50 CFU– esclusione dal beneficio nel caso di indisponibilità di crediti sufficienti causa completamento del corso di studi – legittimità.

Numerosi studenti si sono rivolti al Garante dei diritti lamentando l'esclusione dal beneficio della riduzione delle tasse universitarie per produttività e merito ai sensi dell'art. 13.9 del Manifesto degli Studi per l'anno accademico 2015/2016. Pur variando la situazione degli studenti in relazione ai singoli casi proposti, è comune la considerazione della irragionevolezza dell'esclusione nonostante, sostengono gli studenti, dall'aver in detto anno accademico completato il corso di studi sostenendo tutti gli esami necessari; il mancato raggiungimento dei 50 CFU nell'anno accademico in riferimento è dipeso non da demerito o scarsa produttività ma, al contrario, dall'aver – nella grande maggioranza dei casi – anticipato al precedente anno accademico uno o più esami del successivo anno accademico e quindi dalla non disponibilità nell'anno accademico 2015/2016 di un numero di CFU da sostenere, disponibile per raggiungere il numero di 50. Le questioni proposte dagli studenti sono identiche e possono essere oggetto di un unico parere. Le differenze tra le varie posizioni oggetto delle delibere oggetto delle segnalazioni al Garante non sono tali da impedire per i singoli casi conclusioni uguali.

Gli Uffici della didattica hanno il compito e l'obbligo di rispettare le disposizioni in



vigore, e questo hanno puntualmente fatto nei casi in questione. Per la sua parte l'ufficio del Garante ha il dovere di rilevare e segnalare eventuali violazioni della normativa applicabile, ma non ha il potere di integrarla o modificarla.

Ciò premesso, il Manifesto degli studi 2015/2016 prevede espressamente nella sezione dedicata alla agevolazioni per produttività e merito il parametro dei 50 CFU da sostenere per accedere all'agevolazione menzionata. Non sono previste eccezioni o deroghe. Le disposizioni applicabili, relative all'anno 2015/2016, sono categoriche nel richiedere che nell'anno in riferimento siano conseguiti 50 CFU e non prevedono nulla di diverso per i casi in cui il risultato non sia stato raggiunto non per demerito o scarsa produttività ma a causa del completamento degli esami e/o per la puntuale conclusione del corso di laurea attraverso la discussione della tesi. Si tratta di un argomento decisivo per la formulazione del parere. Inoltre, con gli Uffici della Didattica si è verificata l'impossibilità di recuperare ai fini del conteggio dei CFU parte dei crediti formativi sostenuti precedentemente al periodo di riferimento indicato, in quanto tutti i crediti sostenuti hanno concorso all'assegnazione dell'agevolazione ottenuta nell'anno 2016 e pertanto il ricalcolo dei crediti porterebbe necessariamente all'annullamento (ed eventuale nuova valutazione) dell'agevolazione già riscossa, con tutti i problemi legati alla revisione della graduatoria per concessione dell'agevolazione già conclusa da un anno. E' vero che ciò non riguarda tutti i casi sollevati, ma anche questo è a fondamento della disposizione in questione – che è di carattere generale - e la rende ragionevole. Comprendendo il rammarico degli studenti nel non vedere riconosciuto un merito che indubbiamente esiste, gli Organi accademici hanno già provveduto ad introdurre modifiche alla disposizione in questione nel Manifesto degli studi 2016/2017, nel



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

senso proposto dagli studenti.

Nei casi all'esame del Garante, però, deve applicarsi senza alcun dubbio la normativa vigente nell'anno 2015/2016.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 15 marzo 2017

Il Garante dei diritti
Dott. Sergio Materia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Materia'.